

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FERRARI-AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'insegnamento delle materie non militari presso le Accademie navale ed aeronautica e l'Istituto idrografico della marina è impartito da personale incaricato, secondo la disciplina contenuta negli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Per l'Accademia militare e le altre scuole, istituti ed enti dell'Esercito, la materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, che prevede la stipula di apposite convenzioni annuali con personale dipendente dallo Stato o estraneo all'Amministrazione, sulla base di criteri generali stabiliti in un decreto del Ministro della difesa da emanare di con-

certo con quelli del tesoro e della pubblica istruzione.

Con l'annesso disegno di legge si tende, ora, a disciplinare il conferimento di incarichi di insegnamento negli organismi della Marina e dell'Aeronautica diversi dalle Accademie e dall'Istituto idrografico, seguendo criteri analoghi a quelli del citato decreto delegato n. 1484 del 1965, relativo all'organizzazione scolastica militare dell'Esercito.

L'articolo 1 elenca, nel primo comma, le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica presso i quali possono essere affidati a docenti civili compiti di insegnamento delle materie non militari e rinvia, nel secondo comma, ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione del numero di tali organismi.

L'articolo 2 consente, come previsto per l'Esercito, di stipulare convenzioni annuali per l'insegnamento di cui trattasi con insegnanti statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, ovvero con magistrati e funzionari civili in servizio od anche con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato.

Per gli insegnanti statali di ruolo che siano impiegati per tutto l'orario scolastico,

si prevede anche, al posto della convenzione, la normale posizione di comando.

Il secondo comma dell'articolo 2, infine, demanda ad un decreto interministeriale la indicazione dei criteri cui le convenzioni dovranno adeguarsi nella scelta dei docenti e nella determinazione dei compensi da attribuire, nei limiti del bilancio, secondo il livello didattico dei corsi d'insegnamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del corpo equipaggi militari marittimi;

Scuola di guerra aerea;

Scuola di applicazione;

Scuola di aerocooperazione;

Scuole di volo;

Scuole specialisti;

Scuole di lingue estere;

Servizi e reparti militari marittimi;

Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;

Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

### Art. 2.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti

elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'Amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Con decreto del Ministro della difesa, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.